

Nuovo matrimonio

post dispensationem super ratum et non consummatum

Pucci convive da dieci anni con Ritina e da questa unione nacquero tre figli.

Don Giuseppe, parroco zelante, lo viene a sapere e li invita a sistemarsi ed a legittimare i figlioli (già battezzati e riconosciuti dalla madre Ritina).


Pucci spiega che gli è stato finora impossibile, perchè era unito in matrimonio con Puffetta.

Però, non avendo mai vissuto assieme, Puffetta dopo aver inoltrato la pratica per la dispensa *super ratum et non consummatum*, ottenne da poco tale grazia.

Per cui è disposto al nuovo decisivo grande passo.

Che necessita fare?

Quali documenti procurare?



POSSIBILITA' DI DISPENSA

Can. 1015, § 1. « Matrimonium baptizatorum validum dicitur ratum, si nondum consummatione completum est; ratum et consummatum, si inter coniuges locum habuerit coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et quo coniuges fiunt una caro ».

§ 2. « Celebrato matrimonio, si coniuges simul cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur ».

Can. 1118: « Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest ».

Can. 1119: « Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam, dissolvitur tum ipso iure per sollemnem professionem religiosam, tum

per dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa concessam, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera sit invita ».

E' però da notare che la dispensa ha valore dal momento in cui è concessa; non è come per la dichiarazione di nullità di matrimonio.

Questa dichiara che il matrimonio era nullo *ab initio*; la dispensa invece, pur riconoscendo che il matrimonio valeva (o che almeno esistevano fortissime prove per la sua validità), tuttavia lo dispensa.

Per cui i figli nati da Pucci e Ritina sono adulterini.

I FIGLI POSSONO ESSERE LEGITTIMATI?

Occorre ricorrere al Can. 1051: « Per dispensationem super impedimento dirimente concessam sive ex potestate ordinaria, sive ex potestate delegata per indultum generale, non vero per rescriptum in casibus particularibus, conceditur quoque *eo ipso* legitimatio prolis, si qua ex iis cum quibus dispensatur iam nata vel concepta fuerit, *excepta tamen adulterina et sacrilega* ».

Tuttavia è questo uno di quei casi, nei quali si può ottenere la legittimazione *per decretum principis*.

Occorre cioè inoltrare la domanda alla S. Sede per ottenere tale privilegio segnalato (cfr. « Rivista del Clero Italiano », maggio 1956, pag. 251).

Comunque, oltre al carteggio regolare, Pucci dovrà produrre copia del decreto di dispensa, perchè vi possono essere delle clausole messe dalla S. Sede, che vanno rispettate.

Ad esempio « è proibito il passaggio ad altre nozze ».

Ed è evidente che la S. Sede voglia togliere la circostanza che servi per una dispensa così grave.

Circa l'*impedimentum criminis ex fide data*, che qui occorrerebbe, citiamo il Can. 1053: « Data a S. Sede dispensatio super matrimonio rato et non consummato vel facta permissio transitus ad alias nuptias ob praesumptam coniugis mortem, secumfert semper dispensationem ab impedimento proveniente ex adulterio cum promissione vel attentatione matrimonii, si qua opus sit, minime vero dispensationem ab impedimento de quo in can. 1075, nn. 2, 3 ».

CONCLUSIONE

Don Giuseppe fa davvero opera eccellente aiutando Pucci, cercando di sistemare la posizione irregolare e sforzandosi di ottenere la legittimazione dei tre figli di Ritina.

Civilmente la cosa è pure fattibile, essendo ammessa dal Codice civile all'art. 252, quando il matrimonio è sciolto in casi simili.

Art. 252. *Riconoscimento di figli adulterini.* « I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio. Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge.

« Se in conseguenza del matrimonio sciolto vi sono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non dal giorno in cui è ammesso con decreto presidenziale, previo parere del Consiglio di Stato. Il riconoscimento non può essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la maggiore età e se non sono stati sentiti.

« Se il genitore muore dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, gli effetti di questo risalgono alla data della morte. Se il riconoscimento è contenuto in un testamento, l'istanza per la concessione del decreto può essere fatta dal figlio o dal suo rappresentante legale non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento ».

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio matrimoniale nella Curia arcivescovile di Milano

Occasione

C. BALDI, *Il Messia del popolo*

Volume in 16° di pagine 476

L. BELTRANDI, *S. Agostino*

Volume in 16° di pagine 392

E. LUCATELLO, *Preti scienziati*

Volume in 16° di pagine 288

I tre volumi sono ceduti complessivamente al prezzo speciale di L. 1500.



Richieste alla Soc. Ed. « Vita e Pensiero »

piazza S. Ambrogio, 9 / Milano